

Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale Immigrazione



AOO: RMPAC1

Prot.: 0008539 del 07/12/2010

uor: 400/C/Idiv

Fasc: 12.214.9



*dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

OGGETTO: Test di lingua italiana ai sensi del Decreto Ministeriale 4.6.2010.  
Istruzioni operative.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

E p.c.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DI  
PUBBLICA SICUREZZA

SEDE

Il giorno 9 dicembre p.v. entrerà in vigore il Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, recante "Modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, introdotto dall'art. 1, comma 22, lett.a) della legge n.94/2009", del 4 giugno 2010.

Con detto provvedimento, la conoscenza della lingua italiana diviene uno dei requisiti, unitamente a quelli già individuati dall'art. 9 del Testo Unico Immigrazione, per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo soggiorno e troverà applicazione per le richieste presentate agli Uffici Postali dal 9 dicembre p.v.

La conoscenza della lingua italiana richiesta deve corrispondere al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa, e deve essere attestato da uno degli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero della Pubblica Istruzione, che sono: Università degli studi Roma 3, Università per gli stranieri di Perugia, Università per gli stranieri di Siena e Società Dante Alighieri.

Per quanto concerne la competenza, il decreto individua nelle Prefetture -U.T.G.- l'organo preposto alla ricezione delle richieste di svolgimento del test, alla sua somministrazione ai richiedenti ed all'acquisizione degli esiti ai fini della comunicazione alle Questure. Al riguardo, il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha diramato la circolare n.7589, del 16.11.2010, reperibile sul sito del Ministero dell'Interno, con la quale ha fornito indicazioni relative al sistema informatico all'uopo predisposto.

Sono esclusi dall'obbligo di sostenere il test i figli minori di 14 anni, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge e gli stranieri affetti da grave limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, derivanti dall'età, da patologie ed handicap.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Al riguardo si sottolinea che la norma non ha individuato puntualmente tali limitazioni o patologie, che pertanto andranno valutate caso per caso, in linea di massima possono essere riconducibili a tutte le ipotesi di invalidità, totale o parziale, riconosciuta allo straniero e a patologie gravi che rendono impossibile lo svolgimento del test. Si sottolinea tuttavia che tali condizioni devono essere attestate mediante documentazione di una struttura sanitaria pubblica, quali ad esempio le A.S.L., aventi una competenza specifica in materia

Ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto non è tenuto allo svolgimento del test:

- lo straniero già in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore a livello A2, rilasciato da uno degli enti certificatori sopra indicati;
- lo straniero che ha frequentato corsi di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di cui all'art.1, comma 632 della legge n.296/2006 e successive modifiche, ed ha conseguito un titolo che attesta la conoscenza della lingua italiana di livello A2;
- lo straniero che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico del sistema italiano di istruzione ai sensi della legge 62/2000, o presso un centro provinciale per l'istruzione degli adulti, ovvero è iscritto ad un corso di studi universitario presso una università statale o privata legalmente riconosciuta o è iscritto ad un dottorato o un master universitario;
- lo straniero che è entrato in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera a), lettera c, lettera d, lettera q.

Per quanto attiene gli aspetti di più stretta competenze delle Questure, si osserva che per la corretta gestione delle istanze di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo la sussistenza del richiesto livello di conoscenza della lingua italiana dello straniero potrà essere verificata attraverso il collegamento telematico all'uopo istituito tra Stranieri web e il relativo sistema informatico del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. Mediante apposita funzione, attivabile nella fase di istruttoria dell'istanza, sarà possibile verificare l'esito del test sostenuto dallo straniero, oppure l'eventuale data di prenotazione e la struttura presso la quale il test è stato o dovrà essere svolto. Per le altre ipotesi la verifica del requisito avverrà mediante copia autentica dei titoli di studio o professionali conseguiti, dei certificati di iscrizione, o dichiarazione dell'interessato sul possesso dei titoli di esonero dallo svolgimento del test, documentazione che lo straniero provvederà ad inserire nel kit all'atto della presentazione della relativa istanza.

Posto quanto sopra, si richiama l'attenzione sulla gestione delle istanze presentate nei giorni immediatamente successivi al 9 dicembre p.v., poiché la norma prevede la convocazione dello straniero per lo svolgimento del test entro sessanta giorni dalla richiesta di prenotazione.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Nei casi in questione, si raccomanda di voler procedere alla sospensione della trattazione dell'istanza, dandone comunicazione all'interessato e provvedendo ad aggiornare lo stato della pratica sul sistema stranieri web, avendo cura anche di inserire nelle note la causa della sospensione della trattazione. La durata della sospensione dovrà essere commisurata al periodo di tempo strettamente necessario per lo svolgimento del test di lingua.

Confidando nella consueta fattiva collaborazione, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Rodolfo Ronconi

Long/vf

3